

**CONDIZIONI DI POLIZZA  
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**

(pediatri)



**COMPAGNIA**

**UNIPOL  
ASSICURAZIONI**

1928 - 2008... 80 anni, una storia che continua...

### **GARANZIA BASE**

Danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in relazione all'esercizio dell'attività professionale. Ad esempio, l'assicurazione vale anche per:

- Attività accessoria di medico competente ai sensi del D.L. 626/94; - Attività accessoria di medico legale;
- Impiego di apparecchi ai raggi X per scopi diagnostici e terapeutici;
- Uso di apparecchiature in genere, anche elettriche;
- Effettuazione di piccoli interventi chirurgici domiciliari o ambulatoriali anche quando la professione dichiarata in polizza non preveda l'esercizio della chirurgia;
- Fatto colposo o doloso commesso da dipendenti o collaboratori in genere;
- Danni di natura estetica e fisionomica da interventi diversi da quelli di chirurgia estetica;
- Interventi (anche chirurgici) di pronto soccorso prestati in virtù dell'obbligo deontologico, anche quando la professione dichiarata in polizza non prevede l'esercizio della chirurgia;
- Impiego di sonde e/o cateteri per l'effettuazione di diagnosi e terapie nonché di interventi chirurgici qualora previsti dalla descrizione del rischio;
- Rivalsa esercitata dall'A.S. e/o struttura medico ospedaliera nonché da parte dei loro assicuratori per danni causati a terzi in conseguenza dell'attività svolta per conto dei suddetti enti;
- Attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria;
- Danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza;
- Conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti;
- Legge n.675 del 31/12/96 Tutela della Privacy: responsabilità civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Scoperto 10%, minimo non indennizzabile di € 1.549,38 e fino alla concorrenza di un massimale pari al 10% di quello previsto in polizza;
- Validità dell'assicurazione: sono comprese le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità del contratto a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 3 anni prima della data di effetto dell'assicurazione;
- Proroga della garanzia, su richiesta dell'Assicurato, 5/10 anni dopo la cessazione dell'attività;
- Polizza a II rischio: se esiste già una copertura per il personale a tempo pieno presso ASL o aziende sanitarie private e per i medici convenzionati con il SSN, (1° rischio se non esiste un contratto);

- Franchigia di € 258,23 per ogni sinistro, salvo importo superiore previsto in polizza; tale franchigia non si applica ai danni corporali.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NEL FRONTESPIZIO)**

#### **DANNI A COSE UTILIZZATE DALL'ASSICURATO**

L'assicurazione comprende i danni causati alle cose di proprietà e/o in uso dell'Azienda Sanitaria utilizzate dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata. Scoperto 10%, minimo non indennizzabile di € 516,46 e fino alla concorrenza di un massimo indennizzo annuo di € 15.493,71.

#### **ATTIVITÀ DI MEDICO LEGALE E/O MEDICO COMPETENTE – PERIZIE – CONSULENZE – CERTIFICAZIONI**

Perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi in conseguenza dell'attività di medico legale e/o medico competente (D.L. 626/94) nonché in relazione a perizie, consulenze, certificazioni. Scoperto 10%, minimo non indennizzabile di € 516,46 e fino alla concorrenza di un massimale di € 129.114,23 per anno assicurativo.

### **TUTELA GIUDIZIARIA**

#### **1.1 RISCHI ASSICURATI**

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi: a) Danni subiti Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti – colposi o dolosi – di altri soggetti.

b) Danni causati Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza difatti illeciti colposi dell'Assicurato, compreso l'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La garanzia tutela l'Assicurato anche per le controversie relative a fatti colposi o dolosi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

c) Difesa penale Difesa penale per reato colposo o contravvenzione.

d) Rapporti di lavoro Controversie individuali di lavoro relative ai propri dipendenti iscritti a libro matricola.

e) Locali ad uso ufficio/studio Controversie relative alla locazione ed alla proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività.

f) Inadempienze contrattuali Controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 1.549,38